

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**Dispositivo n. 56/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 53/TFN-SVE**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Giuseppe Lepore – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;
avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;
avv. Salvatore Priola – Componente (Relatore);

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 22 giugno 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC del calciatore Alessandro Capone (n. 8.3.1984 – matr. FIGC 3.476.046) contro la società SSD Brindisi Football Club (matr. FIGC 914722) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Off. n. 321/1 del 24 maggio 2021,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all'esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo presentato dal calciatore Alessandro Capone e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.
Ai sensi dell'art. 55, comma 1, CGS - FIGC, liquida le spese di lite in favore della società SSD Brindisi Football Club in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.
Dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Salvatore Priola

IL PRESIDENTE
F.to avv. Giuseppe Lepore

Depositato in data 22 giugno 2021.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia